

Ricorso ex art. 414 cpc

Avente ad oggetto

diritto - quale attribuito dal decreto ministeriale di istituzione delle GPS in quanto conseguenza della domanda presentata in conformità di tale decreto, nei tempi previsti e allegando i titoli richiesti – ad essere inserita in quella parte di graduatoria che, ad oggi, non la vede inserita

SUNTO DEL RICORSO:

- 1) con ordinanza del 10.7.2020 registrata al n. 60 del registro decreti, denominata "*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*" (**doc. 1**) il Ministro dell'Istruzione introduceva il nuovo strumento delle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) destinato a disciplinare il conferimento degli incarichi di supplenza nelle scuole;
- 2) tale ordinanza all'art. 7) prevede, nel dettaglio, la procedura di inoltro della domanda d'inserimento nelle graduatorie per gli aspiranti supplenti interessati;
- 3) come disciplinato dalla norma, la procedura d'inoltro deve essere esclusivamente in modalità telematica e contenere, tramite autocertificazione, tutti gli elementi specificati nel comma 4 del predetto art. 7;
- 4) come si può leggere nell'O.M. la domanda è unica per le varie graduatorie, in relazione alle quali l'istante è in possesso dei relativi titoli;
- 5) l'istante presentava nei termini la propria domanda per via telematica regolarmente protocollata ed acquisita dal sistema informatico come visibile dalla stessa domanda allegata (**doc. 2**) per le seguenti GPS per la provincia di Reggio Emilia, per le quali possiede i titoli di abilitazione, ai sensi del DM 274/2017 all. "A" (**doc.3**) rispettivamente per le classi

d'insegnamento con indicati accanto i rispettivi titoli, pure allegati al presente libello e per le fasce delle GPS indicate nella domanda stessa:

- a) EEE scuola primaria - diploma di maturità magistrale ante AS 2001/2002 (**doc. 4**)
 - b) AAA Scuola dell'infanzia - diploma di maturità magistrale ante AS 2001/2002)
 - c) PPP Personale educativo - diploma di laurea in scienze pedagogiche e 24 CFU (**docc.ti 5 e 6**) o alternatively diploma di Laurea in scienze pedagogiche e diploma di maturità magistrale ante a.s. 2001-2002)
 - d) A018 Filosofia e scienze umane – classe di concorso A018 - Titolo di accesso diploma di Laurea in scienze pedagogiche e 24 CFU o abilitazione derivante dal possesso di diploma di Laurea in scienze pedagogiche e diploma di maturità magistrale ante a.s. 2001-2002
- 6) in relazione alla specifica classe di concorso A018 l'istante possiede quindi una duplicità di titoli di abilitazione, come sopra indicati nei punti c) e d);
- 7) l'istante otteneva così l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze - GPS (**doc. 7**) ove, tuttavia, inaspettatamente, mentre figura per tutte le altre, **non compare per la sola classe A018**
- 8) essendo poi i requisiti di inserimento nella suddetta classe d'insegnamento i medesimi di quelli necessari per l'inserimento nella classe PPPP di cui sopra, ove invece figura regolarmente inserita, e che pertanto, eventuali errori di digitazione, pure ipotizzati nelle comunicazioni all'USP di cui appresso si dirà, sarebbero stati di ben facile interpretazione e risoluzione, in senso positivo, da parte degli addetti dell'Ufficio Scolastico Provinciale, non vi è apparente ragione alcuna per tale mancato inserimento;
- 9) in considerazione degli svariati episodi di errori tecnici e disguidi verificatisi in occasione della pubblicazione delle GPS, presso gli uffici

dell'USP di Reggio Emilia, a ridosso dei fatti oggetto di narrativa del presente libello, venivano convocate più riunioni nei mesi di luglio 2020, agosto 2020 e settembre 2020 alle quali erano presenti il Dirigente USP dott. Di Palma Bruno nonché i dirigenti sindacali in rappresentanza dei lavoratori coinvolti, in tali occasioni il suddetto dirigente, riconoscendo, tra le altre, le ragioni di lamentela dell'odierna ricorrente prese l'impegno di porre rimedio al disguido invitando a inviare una mail con la segnalazione specifica;

- 10) come suggerito dal dirigente USP, la ricorrente si premurava quindi di inviare la richiesta segnalazione via mail **(doc. 8)** ;
- 11) rimasta la predetta segnalazione senza esito alcuno, la ricorrente inviava una successiva raccomandata a/r di diffida **(doc. 9)**, rispetto alla quale ci si riserva espressamente il deposito della relativa cartolina di ritorno non appena disponibile, anche questa rimasta senza esito alcuno !
- 12) non vi è dubbio che la ricorrente abbia diritto ad essere inclusa nella graduatoria in oggetto per la classe A018 poichè possiede tutti i requisiti previsti dall'ordinanza ministeriale 60/2020, requisiti tutti dichiarati nella domanda di inserimento ed essendo, anzi, tali requisiti ricavabili pure *ad abundantiam* dagli ulteriori altri posseduti, pure essi dichiarati nella medesima domanda per l'inserimento nella classe PPPP;
- 13) non v'è dubbio, quindi, che la ricorrente andava inserita sulla base della domanda inviata nei termini e dei requisiti dichiarati, così com'è stato per le altre classi d'insegnamento nelle quali, viceversa, figura inserita;
- 14) non v'è quindi dubbio che il non inserimento dipenda da una probabile fonte di disguido insita nel sistema informatico, forse in seguito ad una "spunta" errata/mal interpretata come ipotizzato nella mail di segnalazione, ma comunque nulla che non si possa regolarizzare d'ufficio

o chiarire e quindi sanare sulla base delle stesse notizie contenute nella domanda e che quindi, sostanzialmente, **non vi sia ragione alcuna, per parte ministeriale, per non procedere alla considerazione della domanda inoltrata, per la sola parte, sino ad oggi, non considerata;**

CONCLUSIONI

in via cautelare

ordinare al convenuto MIUR l'immediato inserimento nella graduatoria di seconda fascia delle GPS per la provincia di Reggio Emilia per la classe di concorso A018 Filosofia e scienze umane,

nel merito:

previa eventuale integrazione del contraddittorio, confermare i provvedimenti di accoglimento del ricorso resi in via cautelare con ogni conseguenza di legge;
Con vittoria di spese di giudizio, oltre 15 % forfett. IVA e C.P.A.